

**AVANTI IL TRIBUNALE DI TREVISO**

Nella causa R.G. 542/2010 – G.I. dott.ssa S. Cicero – ud. 11.03.2010, promossa con atto di citazione in opposizione a precetto ed istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ex art. 163 e 615 I c. CPC), da:

- **DALLAVALLE SANDRO** con l'avv. Marco Santarcangelo

**CONTRO**

- **ANDREON ARREDAMENTI s.r.l.**

Si costituisce con il presente atto la ditta Andreon Arredamenti s.r.l. con gli avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega con studio in Treviso, largo Porta altina n. 6 (tel 0422/41.11.54 – fax 0422/54.13.95 giusta mandato a margine del ricorso per decreto ingiuntivo n.1347/09 valido anche per la fase esecutiva

\*\*\*

Con atto di citazione in opposizione a precetto, contenente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, notificato a mezzo servizio postale il 18. 01.2010, il sig. Sandro Dallavalle ha proposto opposizione all'esecuzione contro il medesimo instaurata dalla ditta Andreon Arredamenti s.r.l. con atto di precetto sul decreto ingiuntivo n.1347/09 emesso dal Tribunale di Treviso-sez. distaccata di Conegliano. L'ingiunzione, cui era seguito il precetto in esame, era stata concessa a titolo di ripetizione delle somme a suo tempo corrisposte dalla ditta Andreon Arredamenti alla Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s. in adempimento della sentenza n.1319/00 del Tribunale di Treviso che era stata poi travolta, per effetto dell'intervenuta pronuncia n.15728/07 della Corte di Cassazione, dalla mancata riassunzione del giudizio avanti la Corte di Appello di Venezia.

I motivi dell'opposizione odierna del sig. Dallavalle possono essere così sintetizzati:

- il presupposto in base al quale il Tribunale ha attribuito efficacia esecutiva al

titolo apponendo la relativa formula in data 20.11.2009, ovvero la non opposizione del decreto ingiuntivo da parte del sig. Dallavalle Sandro, sarebbe erroneo;

- l'opposizione a D.I. del 22.10.2009 svolta dalla società Essedi Studio di Sandro Dallavalle & C. sas, di cui il sig. Dallavalle Sandro è socio accomandatario, deve infatti ritenersi, oltre che rituale e tempestiva, pienamente valida (per tutti gli effetti che le sono propri) anche in favore del detto socio accomandatario. Dal che appunto deriverebbe l'illegittimità dell'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo in presenza di opposizione;
- oltre a ciò, l'atto di precetto risentirebbe di un ulteriore vizio d'illegittimità per violazione del *beneficium excussionis* di cui all'art. 2304 c.c., secondo cui "*i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale*". E nel caso di specie l'azione esecutiva è stata intrapresa direttamente nei confronti del socio accomandatario senza previamente agire nei confronti della società;
- l'atto di precetto presenterebbe altresì un vizio sotto il profilo del calcolo degli interessi sulle somme portate in precetto, che – diversamente da quanto fatto dall'esecutante Andreon Arredamenti - avrebbero dovuto essere limitati al tempo intercorso dalla data di deposito del ricorso per ingiunzione ovvero dalla data della domanda;
- tutti quelli (molto sinteticamente) qui ricordati costituirebbero inoltre elementi di illegittimità tanto gravi da giustificare in sé un provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la cui pronuncia il sig. Sandro Dallavalle contestualmente formula istanza. Ed a ciò dovrebbe in

ogni caso aggiungersi la circostanza che l'obbligazione originaria, che vedeva quale contraddittore il sig. Andreon Francesco quale persona fisica, risulterebbe oggi "spostata" sulla società Andreon Arredamenti srl con conseguente riduzione delle garanzie di recupero delle somme che avessero ad essere alla medesima corrisposte e ciò in considerazione dei (ritenuti) problemi di liquidità della società medesima.

Sulla base delle contestazioni svolte, l'opponente Dallavalle Sandro chiede quindi preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n.1347/09 del Tribunale di Treviso e nel merito l'accoglimento dell'opposizione con **accertamento e dichiarazione dell'inesistenza del diritto** da parte della ditta Andreon Arredamenti s.r.l. **a procedere ad esecuzione forzata**, con condanna della medesima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

\* \* \*

La condizione processuale del sig. Sandro Dallavalle e, sia consentito, anche della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., appare un po' confusa e quantomeno assai poco serena.

Per prima cosa non è dato capire perché si sia invocato da parte dell'opponente l'applicazione dell'art 96 c.p.c.

Dove starebbe, infatti, la consapevolezza da parte della Andreon dell'inesistenza del diritto? La ditta Andreon, sulla base di un dato evidente, ha chiesto l'apposizione della formula esecutiva sulla copia del decreto ingiuntivo notificato personalmente al sig. Sandro Dallavalle.

Basta prendere atto della prima pagina della opposizione al decreto ingiuntivo per dover escludere ogni coinvolgimento del sig. Sandro Dallavalle in proprio.

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. DIST. DI CONEGLIANO V.TO

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO

INGIUNTIVO N.º 1347/2009 CON ISTANZA DI CHIAMATA IN

CAUSA DI TERZO

La Ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S. con sede in Montebelluna (TV), Via del Solstizio n.º 2, P.I. 02080660265 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. Sandro Dallavalle, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'Avv. Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Azzari in Montebelluna, Piazza Oberkochen n.º 25/3, indicando quali numero di telefax ed e-mail per le comunicazioni di Cancelleria lo 0424/510.764 e marcosantarcangelo@libero.it

PREMESSO:

Che su Ricorso della ditta ANDREON ARREDAMENTI SRL corrente in Sarane di Santa Lucia in Piave, Via A. Volta n.º 20/22, PI 02286420266 in persona del legale rappresentante sig. Andreon Francesco, il Tribunale di Treviso - Sez. Dist. Di Conegliano V.to emetteva il Decreto Ingiuntivo n.º 1347/2009 Ing. 2112/09 Cont., ingiungendo alla ditta Essedi Studio sas nonchè personalmente al sig. Sandro Dallavalle in qualità di socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile di pagare la somma di €. 31.357,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo e le spese liquidate dal Tribunale in €. 1.300,00.

Che tale Decreto Ingiuntivo veniva notificato alla Essedi Studio sas nonchè al sig. Sandro Dallavalle personalmente in data 07/09/2009 nel periodo di

MANDATO: Delego a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, in ogni sua fase e grado, anche esecutiva e di opposizione, con ogni facoltà di legge, compresa quella di conciliare, transigere, incassare e rinasciare quietanze, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare la rinuncia, chiamare in causa terzi, deferre giuramento, farsi sostituire da altro legale ed eleggere domicilio. L'Avv. MARCO SANTARCANGELO del Foro di Bassano del Grappa e L'Avv. STEFANO AZZARI, di Conegliano V.to. Eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Conegliano V.to, Via 22A, OBERKOCHEN, 25/3 CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI: Dichiaro di essere stato reso edotto che i miei dati personali ( siano essi identificativi, sensibili o giudiziari) da me direttamente forniti o trasmessi allo studio da terzi verranno trattati al solo scopo di eseguire il mandato susposto e pertanto presto il mio informato consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche al trattamento degli stessi; in particolare acconsento che i miei dati permangano negli archivi cartacei ed informatici dello studio associato Avv. Santarcangelo & Zuliani anche oltre il tempo strettamente necessario all'esecuzione del mandato, consapevole che agli stessi potranno accedere i titolari dello studio nonchè gli altri soggetti (professionisti, dipendenti e collaboratori) che lo compongono. Bassano del Grappa - Conegliano V.to li 20 OTT. 2009

FIRMA  
ESSEDISTUDIO S.A.S. -  
Dallavalle Sandro leg. Rapp.  
*Sandro Dallavalle*  
PER AUTENTICA  
Avv. Marco Santarcangelo  
*Marco Santarcangelo*

Un detto coinvolgimento non c'è in alcun modo nell'epigrafe dell'atto, dove - lo si legge- è semplicemente scritto: "La ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C. S.A.S con sede in Montebelluna (TV), Via del Solstizio n.2, PI 02080660265 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante sig. Sandro Dallavalle, ...(omissis)..."

Non nel mandato, dove è indicato espressamente: "FIRMA: Essedistudio sas - Dallavalle Sandro leg. Rappr.", segue la sottoscrizione del sig. Dallavalle.

Eppure che l'ingiunzione fosse stata richiesta ed emessa espressamente nei confronti e della società Essedi Studio e del socio accomandatario sig. Sandro Dallavalle appare chiaro sia all'interessato sia al redattore dell'atto di opposizione, ove espressamente si scrive, infatti, che *“su ricorso della ditta Andreon Arredamenti srl ... (omissis)... ingiungendo alla ditta Essedi Studio sas nonché personalmente al sig. Sandro Dallavalle in qualità di socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile ....”* (l'evidenziazione è ns).

Il nostro contraddittore si basa – il motivo sfugge- su “spiegazioni logiche”.

Leggesi infatti:

*“L'unica spiegazione logica che la scrivente ha potuto dare al ricevimento dell'atto di precetto si base evidentemente sulla circostanza che la controparte, essendo stato il DI concesso nei confronti della ditta Essedi studio & associati sas nonché nei confronti del sig. Sandro Dallavalle quale socio accomandatario della stessa società, mentre l'opposizione al D.I. è stata proposta formalmente dalla ditta Essedi Studio s.a.s. in persona del legale rappresentante sig. Sandro Dallavalle, ritiene che il socio accomandatario non si sia costituito personalmente e quindi che se ne debba dedurre, per quanto riguarda la sua persona, non proposta alcuna opposizione .*

*A noi sembra davvero chiaro come nella specie sia un assurdo sia sotto il profilo logico che giuridico questa impostazione.*

*La validità dell'opposizione al decreto ingiuntivo anche per il socio accomandatario:*

*Il sig. Sandro Dallavalle è il socio accomandatario di una s.a.s. (società di persone) ed è stato lui a sottoscrivere il mandato in qualità di legale rappresentante e pure, appunto, di socio accomandatario. Come si evince chiaramente dalla documentazione in atti l'intera vicenda giudiziaria riguarda obbligazioni e diritti relativi alla società Essedi sas e non alla persona fisica Sandro Dallavalle il quale agisce per la società la quale, seppur entità diversa dalla sua persona, non è scindibile relativamente alla legittimazione a proporre l'opposizione . La volontà di proporre l'opposizione al D.I. anche da parte del sig. Dallavalle è inconfutabile, visto che è stato lui stesso a siglare il mandato. In questo caso, dato il tipo di società, non sarebbe stato nemmeno indispensabile per la ricorrente Andreon srl intimare il pagamento anche al socio accomandatario in quanto il titolo formatosi nei confronti della società è perfettamente valido nei confronti del socio*

*accomandatario illimitatamente responsabile....(omissis)...”.*

Orbene. E' vero che l'attore poteva limitarsi a chiedere il decreto ingiuntivo nei confronti della sola società e che ciò avrebbe avuto effetto anche sui soci illimitatamente responsabili. La giurisprudenza è piena di casi di questo genere.

Ma per l'appunto **poteva** ....

**non doveva.**

Chiunque riceve un atto giudiziario che lo coinvolge personalmente ha l'onere, qualora ne ravvisi motivo, di contestarne validità, legittimazione e quant'altro ma se non lo fa quell'atto assume la valenza che gli è propria.

Francamente stupisce che si sia ricorsi a deduzioni quando l'azione è fondata e giustificata e legittimata da un provvedimento giudiziale di chiarezza ben superiore a qualsiasi nostra capacità argomentativa.

D.I. n. 1347/09



TRIBUNALE DI TREVISO  
SEZIONE DISTACCATA DI CONEGLIANO

Avverso il decreto ingiuntivo n. 1347/09 emesso in danno della società **Essedi studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s** nonché in danno del sig. **Sandro Dallavalle personalmente, quale socio accomodatario illimitatamente e solidamente responsabile**, è stata proposta opposizione solo dalla ditta **Essedi studio e associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s.**

Conegliano, 11/11/09



Rep.

1787

IL CANCELLIERE  
Dott. Francesco SANTORC

IL GIUDICE

Sull'istanza verbale del procuratore del ricorrente; ritenuto che avverso il decreto ingiuntivo sopraindicato, ritualmente notificato, non è stata proposta opposizione, dal sig. **Sandro Dallavalle personalmente, quale socio accomodatario illimitatamente e solidamente responsabile**;  
letto l'art. 647 c.p.c.

dichiara

il suddetto decreto ingiuntivo esecutivo nei confronti del sig. **Sandro Dallavalle personalmente, quale socio accomodatario illimitatamente e solidamente responsabile**.

Conegliano, 16/11/2009

IL CANCELLIERE  
Dott. Francesco Santoro

IL GIUDICE  
Dott. DELI LUCA

Controparte aggredisce “noi”, addirittura con l’invocazione dell’art.96 c.p.c., che è bene ricordarlo è la sanzione che colpisce chi agisce in mala fede o con colpa grave, omettendo persino l’elementare disamina del provvedimento contestato.

Non va dimenticato che si tratta di un provvedimento giudiziale.

E contro il provvedimento giudiziale ci sono gli appositi rimedi, che non saremo noi ad indicare.

Di certo, però, non è competente questo Giudice.

Se proprio per la singolarità del caso questo magistrato si volesse spendere sul merito della vicenda, possiamo confermare che si tratta di un caso davvero curioso, per quanto angosciante per la parte che chi scrive ha l’onere e l’onore di rappresentare da qualche anno.

Si parte da una causa preistorica di contratto d’opera relativo alla fornitura di un pacchetto software personalizzato.

Il contratto è stato concluso dalla ditta **individuale** Andreon Arredamenti con la dalla ditta **individuale** Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in **C.so Mazzini n. 10** Montebelluna **P.I. 01208930261**.

a) il diritto della ditta individuale Essedi Studio & Associati – Organizzazione Aziendale, con sede in **C.so Mazzini n. 10** Montebelluna **P.I. 01208930261** è prescritto.

b) quanto alla società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265 nessuna spendita è stata formulata dal sig. Sandro Dallavalle.

La società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle sas con sede in Montebelluna (31044 – TV) Via Del Solstizio n. 2 e P.IVA 02080660265 ha gestito indebitamente il rapporto processuale dove la similitudine della ragione sociale ha

mascherato il rilievo fino al primo grado di giudizio.

La questione della carenza di legittimazione passiva era stata rilevata e sollevata nel già nel giudizio di appello e verosimilmente ritenuta uno dei motivi per la sospensione della pronuncia di primo grado. Non pareva particolarmente convincente la dichiarazione raccolta a verbale dell'udienza di sospensiva avanti la Corte d'Appello di Venezia ove si legge (con nostre evidenziazione) *“l'avvocato Santarcangelo .. omissis.. quanto alla questione della diversità della P.IVA fa presente che effettivamente tale diversità sussiste, ma ciò è spiegabile col fatto che nel contratto fu erroneamente indicata con riferimento a quella appartenente a DALLAVALLE SANDRO, libero professionista. Successivamente e all'epoca del contratto, era già sorta la S.A.S. ESSEDI STUDIO, il Dallavalle anche dopo la costituzione della S.A.S. per comodità relativa a motivi di spazio non indicava la completa intestazione della nuova ragione sociale.”*

Non servono perifrasi per spiegare un concetto così evidente: la società opponente non ha e non aveva alcuna legittimazione in merito.

Il diavolo fa le pentole ma non i coperchi.

Sicché di “sineddoche” in “sineddoche” il sig. Sandro Dallavalle si dimostra ormai affezionato ai concetti impliciti.

Là nel merito del contratto vorrebbe (lui o la sua s.a.s.) intendere che la sua sottoscrizione implicava ovviamente la spendita del nome di essa società, qui vorrebbe l'esatto opposto: che la firma per la società valga ovviamente anche per lui quale socio; costringendo la difesa ad arrampicate che neppure Reynold Messner riuscirebbe ad affrontare.

Eppure non costava nulla scrivere “in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante di...”.

E neppure sarebbe occorsa una doppia sottoscrizione del mandato.

\* \* \*

La stessa abitudine a concetti impliciti vizia anche la rappresentazione del problema del beneficio della preventiva escussione.

Come dà atto la nostra controparte è questione che ben conoscevamo sin dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.

Dice il nostro contraddittore che sono sufficienti poche righe per evidenziare tale illegittimità... talmente poche che nelle conclusioni non ve n'è uno straccio di accenno, se non per il richiamo ai "motivi tutti".

Ma l'unica richiesta formulata (inesistenza del diritto a procedere) è incompatibile con qualsiasi argomentazione a ciò attinente.

Anche qui non costava nulla spendersi in una domanda subordinata nella denegata ipotesi in cui il titolo sia ritenuto - come non può non essere - sussistente e valido.

Va da sé che il Giudice che pure può interpretare la domanda non potrà tuttavia integrarla *de plano*, con creazione di una domanda specifica non collegata all'inesistenza.

\* \* \*

Per tutti i suesposti motivi, compresa l'eccepita incompetenza del Giudice adito, si chiede il rigetto delle domande tutte *ex adverso* formulate che viziano e rendono inammissibile o improcedibile la stessa domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Si allegano:

1. copia ricorso per emissione decreto ingiuntivo, con formula esecutiva;
2. comparsa di costituzione nella causa di opposizione a DI, rubricata al n.


2628/09;

3. copia contratto 14.04.1989.

Con osservanza.

Treviso, 11 marzo 2010.

Avv. Giovanni Bonotto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bonotto', written over the typed name.

Avv. Emanuela Bottega